

Deliberazione della Giunta Regionale 10 ottobre 2016, n. 12-4031

Progetto di Variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V - Adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 5 del 17/12/2015. Parere della Regione Piemonte e presa d'atto della Conferenza Programmatica (art. 68, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006).

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

in data 14.12.2015, con DGR n. 8-2588, la Regione provvedeva a prendere atto del Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA) relativo al distretto idrografico del fiume Po, in attuazione della Direttiva europea 2007/60/CE, approvato in linea tecnica dal Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del Po nella seduta del 10 dicembre 2015 e successivamente approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po con deliberazione n. 2 nella seduta del 3 marzo 2016, nonché ad approvare la parte del PGRA di propria competenza;

con la suddetta deliberazione si è ribadito che il PGRA contiene la mappatura della pericolosità e del rischio, che costituisce, a integrazione del quadro conoscitivo del PAI, una base di partenza comune per attuare scelte coerenti sia in campo di pianificazione, che di programmazione, che di protezione civile, nonché misure strutturali e non strutturali da attuare per la riduzione del rischio;

il PGRA prevede, tra le misure non strutturali ai fini della prevenzione delle situazioni di rischio, quella di associare alle aree allagabili a differente pericolosità individuate nelle mappe, una idonea normativa d'uso, coerente con quella già presente nelle Norme di Attuazione del PAI;

per le finalità di cui sopra, l'Autorità di Bacino ha ritenuto necessario adottare un Progetto di variante alle Norme di Attuazione del PAI, che prevede un nuovo Titolo V contenente "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il PGRA";

il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha quindi adottato, con deliberazione n. 5 del 17 dicembre 2015, il "Progetto di Variante al PAI – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione)", finalizzato al coordinamento tra il PAI e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, (di seguito "Progetto di Variante").

Dato atto che:

di tale adozione è stata data notizia, nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7, Supplemento n. 1 del 18 febbraio 2016, nonché sui siti istituzionali dell'Autorità di Bacino e delle Regioni facenti parte del distretto padano;

i documenti relativi al Progetto di variante sono stati messi a disposizione sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sono state altresì comunicate le modalità per formulare eventuali osservazioni da presentare entro la data del 16 maggio 2016;

tali indicazioni sono state anche riportate in una nota inviata a mezzo posta elettronica certificata a tutti i Comuni piemontesi, alla Città Metropolitana di Torino, alle Province, alle Comunità Montane e Collinari, ai Parchi, richiamando l'attenzione sui contenuti del Progetto medesimo e sulle ricadute normative;

sul Progetto di Variante sono state formulate complessivamente 59 osservazioni, di cui 57 formulate da Comuni, una dall'Ente gestione delle aree protette dei Parchi Reali, una dall'Istituto Nazionale Urbanistica;

a seguito di istruttoria delle osservazioni pervenute, nei termini previsti (16 maggio 2016) o prima della Conferenza Programmatica (27 luglio 2016), sono state selezionate dal Settore regionale Difesa del suolo le osservazioni che avessero attinenza diretta con il procedimento in corso relativo specificatamente alla normativa di attuazione del PAI, definite "pertinenti", per un totale di 11, distinte da quelle riferite alle mappe di pericolosità e rischio non oggetto del Progetto di Variante o contenenti considerazioni generali sul PGRA, definite "non pertinenti", per un totale di 48. I contenuti delle osservazioni relative alle mappe saranno valutati nelle successive fasi di revisione; la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha provveduto, con nota prot. 27401 del 22 giugno 2016, a convocare per il 27 luglio 2016 la Conferenza Programmatica, che ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del D.lgs. 152/2006, esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche;

alla Conferenza, alla quale era presente l'Autorità di bacino del Po, sono stati invitati tutti i Comuni piemontesi, la Città Metropolitana di Torino, le Province, le Comunità Montane e Collinari, i Parchi, l'AIPO. Di questi, hanno partecipato 59 Enti diversamente rappresentati;

in Conferenza, oltre ad una presentazione sintetica del percorso seguito per arrivare alla definizione delle mappe della pericolosità e del rischio in ottemperanza alla Direttiva 2007/60/CE e alla formazione del PGRA, è stata presentata una sintesi delle osservazioni pervenute, raggruppate per tematismi, nonché le analisi delle stesse effettuate dal Settore Difesa del suolo della Regione Piemonte.

Si ritiene di prendere atto:

degli esiti della Conferenza così come esplicitato nel verbale, di cui all'allegato (Allegato 1) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, e che contiene altresì la sintesi dell'analisi regionale delle osservazioni al Progetto di variante ritenute "pertinenti" presentata durante la Conferenza;

delle analisi effettuate dal Settore regionale Difesa del suolo sulle ulteriori osservazioni presentate da parte di cinque Comuni in sede di Conferenza programmatica, il cui esito è riportato nell'allegato (Allegato 2) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto, inoltre, che:

nel corso della suddetta Conferenza è stato trattato anche il tema relativo alle disposizioni che le Regioni dovranno emanare in campo urbanistico, ai sensi dell'art. 58 del Progetto di Variante alle Norme di attuazione e, in particolare, sono stati discussi i contenuti della nota che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha inviato, con posta elettronica certificata, ai Comuni, alle Province, alla Città metropolitana di Torino, agli Enti Parco in data 19 maggio 2016 (prot. n. 22531 del 19 maggio 2016), contenente chiarimenti tecnici di supporto, nel caso di presentazione di istanze che potessero incidere sull'utilizzo del territorio ricadente nelle aree di pericolosità individuate dalle mappe del PGRA, nelle more dell'approvazione definitiva della variante alle norme di attuazione;

tale nota anticipa la ratio che si seguirà nella redazione delle disposizioni, già richiamate, concernenti l'attuazione del PGR nel settore urbanistico che, ai sensi dell'art. 58, comma 1 del Progetto di Variante alle Norme di attuazione, le Regioni devono emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle Norme di attuazione del PAI, oggetto di tale Progetto di Variante;

l'applicazione di tali disposizioni rappresenta un approccio cautelare finalizzato a prevenire e limitare l'aumento delle condizioni di rischio pur tenendo conto delle attività pianificatorie che si sono svolte sul territorio anche a livello locale.

Si ritiene di prendere atto altresì dei contenuti della suddetta nota della Direzione Opere Pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte (prot. n. 22531 del 19 maggio 2016), di cui all'allegato (Allegato 3) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamato, infine, che ai sensi dell'art. 65 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 60 del Progetto di variante, entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle norme ivi contenute, sarà necessario procedere ad una verifica di coerenza dei piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni paesaggistici, alla bonifica, alla programmazione energetica, alla pianificazione territoriale.

Visti:

la Direttiva 2007/60/CE, cosiddetta "Direttiva Alluvioni";

il D.lgs. n. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE;

il D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

il DPCM 24.05.2001 di approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI;

il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del territorio del Bacino del Fiume Po (PGR), approvato con Deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime

delibera

- di prendere atto, ai sensi dell'art. 68, commi 3 e 4 del D.lgs. 152 del 2006, degli esiti della Conferenza programmatica tenutasi il 27 luglio 2016, così come esplicitati nel verbale, di cui all'allegato (Allegato 1) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, che contiene altresì le analisi regionali alle osservazioni al Progetto di variante ritenute "pertinenti", riportate nel medesimo Allegato 1;

- di far proprie le analisi regionali alle cinque osservazioni presentate in Conferenza programmatica riportate all'allegato (Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- di prendere atto dei contenuti della nota prot. n. 22531 del 19 maggio 2016 inviata dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, con posta elettronica certificata, ai Comuni, alle Province, alla Città metropolitana di Torino, agli Enti Parco, riportata all'allegato (Allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- di dare mandato alle Direzioni regionali interessate di procedere, a seguito dell'entrata in vigore del Titolo V delle Norme di Attuazione del PAI, ad una verifica di coerenza dei propri piani e programmi di settore con i contenuti del PGR, ai sensi dell'art. 65 comma 5 del D.lgs 152/2006;

- di demandare al Settore regionale Difesa del suolo la trasmissione della presente deliberazione all'Autorità di Bacino del Fiume Po.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.r. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

VERBALE DELLA CONFERENZA PROGRAMMATICA TENUTASI IL 27 LUGLIO 2016 A TORINO

SUL PROGETTO DI VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI – TITOLO V
DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME
PO N. 5/2015 DEL 17 DICEMBRE 2015

Il giorno 27 luglio 2016 in Via Avogadro 30 a Torino, si è tenuta la Conferenza Programmatica, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 68, comma 3 del D.Lgs 152/2006, relativa al Progetto di Variante alle Norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Titolo V.

Sono presenti:

per l'Autorità di bacino del Po: l'ing. Cinzia Merli e l'ing. Andrea Colombo;

per la Regione Piemonte, Settore Difesa del Suolo: l'ing. Gabriella Giunta, l'arch. Antonia Impedovo, il dott. Geol. Giorgio Gaido.

La Conferenza è iniziata alle ore 10,30.

L'ing. Giunta ha aperto la Conferenza contestualizzandola nell'ambito del procedimento di approvazione della variante *de qua*, richiamandone il collegamento con il Piano di gestione del rischio alluvione (PGRA), nonché ripercorrendo brevemente le tappe procedurali.

L'ing. Merli ha illustrato le finalità e i contenuti della variante in corso, il collegamento con le Mappe della pericolosità e del rischio d'alluvione, sottolineando l'estensione delle aree allagabili di tutto il bacino del Po in relazione alla popolazione esposta, ha richiamato il significato dei contenuti delle mappe di pericolosità e di rischio, nonché la loro incidenza sul territorio e il rapporto con i livelli di pianificazione vigenti. Infine ha commentato le criticità delle misure di salvaguardia richiamate nelle premesse della deliberazione di adozione del Progetto di Variante n. 5/2015, che si riferiscono all'applicazione della legge n. 365/2000.

L'arch. Impedovo ha richiamato il sistema della pianificazione piemontese in cui si innesta il PGRA e di conseguenza le ricadute normative della variante, una volta approvata, su tale sistema (il "tempo differito"), oltre che su quello della protezione civile (il "tempo reale"); ha illustrato gli articoli principali del progetto di variante, chiarendo il rapporto tra le sigle utilizzate nel testo normativo (P1, P2, P3) e quelle delle mappe (L, M, H); ha posto l'accento sul significato dell'art. 58 comma 2; ha illustrato i contenuti e le motivazioni della nota inviata ai comuni (a firma del Direttore, arch. Robino) in data 19 maggio 2016, contenente le indicazioni da seguire per la gestione delle pratiche urbanistico-edilizie in via transitoria, fino all'approvazione della variante e all'emanazione delle disposizioni poste in capo alle Regioni. Infine ha illustrato le osservazioni al progetto di variante inviate dai comuni, nonché l'esito dell'analisi regionale per quelle valutate come "pertinenti", cioè riferite al procedimento *de quo* (11); sulle altre 47 osservazioni è stato solo riferito che il loro contenuto è di ordine generale oppure circoscritto alla segnalazione di errori o discrepanze nelle mappe della pericolosità o del rischio.

Terminate le presentazioni ha inizio la discussione con i Comuni.

Dott. Geol. Elia. I comuni hanno rianalizzato le mappe della pericolosità e del rischio riferite al proprio territorio, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'adozione del progetto di variante al PAI e alla luce dei suoi contenuti. Evidenzia il tema riguardante quei comuni del bacino del Toce che hanno accertato delle incongruenze tra le mappe e i piani regolatori vigenti adeguati al PAI, sia rispetto al reticolo secondario che principale, in relazione alle disposizioni normative contenute nel progetto di variante - Titolo V; questi comuni hanno ritenuto in tal senso di inviare comunque un'osservazione anche se già presentate durante il periodo delle osservazioni alle mappe.

Impedovo. Le osservazioni non pertinenti sono state comunque istruite, ma non è possibile tenerne conto in questo procedimento. Se ne terrà comunque conto nelle fasi di aggiornamento delle mappe. Rispetto alle incongruenze tra il quadro del dissesto contenuto negli elaborati del PRG e le mappe di pericolosità del PGRA, per quanto riguarda il reticolo secondario, è già stato specificato che prevale il PRG.

Gaido. Rispetto al reticolo secondario, non dovrebbero esserci delle differenze se non meri errori materiali (dovuti ad esempio alla fase di informatizzazione) che si correggeranno nelle fasi di aggiornamento delle mappe. Per quanto riguarda le conoidi, lì si riscontrano le problematiche maggiori, che derivano dal fatto che non c'è piena corrispondenza tra la pericolosità su conoide e le aree P1, P2, P3 della Direttiva Alluvioni, quindi, per usare un criterio omogeneo su tutta la regione si è dovuto ricorrere a delle semplificazioni; pertanto se a livello locale c'è stato un maggiore approfondimento, vale quanto definito nel PRG adeguato al PAI.

Comune di Caprie, tecnico comunale. Le mappe del 2015 sono diverse da quelle del 2013 poste in osservazione, avendo tra l'altro individuato un'area a pericolosità maggiore. Non è stato quindi possibile fare ulteriori osservazioni.

Impedovo. E' già previsto un incontro con il Comune. Molto probabilmente deriva da dati integrati con il Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino (PTCP) relativamente ai conoidi o sul reticolo secondario.

Comune di Domodossola, Assessore all'Urbanistica. Presenta la Deliberazione di Giunta Comunale che esprime "parere contrario" al Progetto di variante al PAI (che lascia agli atti). In particolare lamenta che il PRG è stato adeguato al PAI nel 2007 e i dissesti non sono stati riportati nelle mappe. Il comune inoltre aveva mandato gli *shape* file ai fini dell'informatizzazione e sostiene che la Regione non abbia assolutamente tenuto in conto di tale quadro del dissesto, neanche a seguito dell'osservazione alle mappe presentata nel 2014 che evidenziava questa discrepanza.

Inoltre la Regione avrebbe dovuto emanare una DGR per fornire chiarimenti ai Comuni anziché una semplice lettera a firma del Direttore, che non ha valenza giuridica, anche alla luce del fatto che le ricadute sul territorio di mappature "fatte in casa" e che possono contenere delle imprecisioni, possono essere importanti. Tutti i comuni dell'asta del Toce sono in questa situazione.

Gaido. L'atto deliberativo sarà fatto entro i 90 giorni dall'approvazione della variante. Le discrepanze derivano dalla problematica delle conoidi così come detto in risposta al dott. Elia, oppure laddove ci sono degli errori, questi si sistemeranno nei prossimi cicli di aggiornamento delle mappe.

Comune di Candiolo, dott. Faule. Le mappe che contengono quadri conoscitivi aggiornati non dovrebbero avere valenza normativa. Ci sono troppe prescrizioni e troppi adempimenti in capo ai comuni anche alla luce della mancanza di risorse economiche, che vale sia per la Regione, che, a maggior ragione, per i Comuni, i quali non sono dotati neanche di strutture tecniche. Ci sarebbe voluta una maggiore graduazione, questo per motivare l'osservazione presentata riferita all'art. 64 sulla verifica e adeguamento delle infrastrutture.

Merli. Era già previsto dal PAI dal 2001 e in molti casi sono state disattese in tutti questi anni. E' necessaria una collaborazione di tutta la filiera, è importante che tutti gli enti abbiano contezza della propria responsabilità; le norme devono avere efficacia; l'accento posto dalla Direttiva Alluvioni sull'informazione alla popolazione, la formazione, i piani di protezione civile, è la vera differenza del PGRA rispetto al PAI, non l'urbanistica. I quadri conoscitivi devono essere aggiornati continuamente, sono sempre in evoluzione, si migliora la confidenza della nostra conoscenza, anche al fine di assistere la popolazione in caso di evento. La parte B del PGRA è la vera novità della Direttiva 2007/60, quindi la necessità di redigere responsabilmente Piani di protezione civile adeguati sulla base di quadri conoscitivi aggiornati. Ci possono essere ricadute pesanti sugli amministratori locali per via delle responsabilità che sono poste in capo ad essi in termini di

protezione civile. La trasposizione del PAI in campo urbanistico è stata un'operazione di successo, c'è un'alta percentuale di PRG adeguati, quindi non si deve stravolgere quanto già fatto, e in tal senso non ci sono ricadute normative immediate. Le osservazioni alle mappe riguardano errori e questi si metteranno a posto, le discrepanze e gli errori sono stati analizzati. Si dovranno ancora fare degli sforzi per arrivare a conoscere i livelli sui vari corsi d'acqua. In tal senso si è deciso di impostare il processo di adeguamento e aggiornamento delle mappe in modo continuo e permanente a livello locale man mano che vi sono aggiornamenti derivanti dalla scala locale o a seguito di eventi, a prescindere dal fatto che i cicli di aggiornamento richiesti dall'Europa siano sessennali. Sui siti della RP e ADB ci sarà la versione più recente delle mappe. Potrebbe ipotizzarsi per fine anno una nuova versione delle mappe. Le informazioni devono riguardare anche i piani di emergenza. L'ing. Merli ricorda infine che l'Europa assegna i fondi di solidarietà sulla base delle mappe e comunque sulla base degli adempimenti rispettati da parte degli Stati membri.

Comune di Carema, Sindaco e tecnico comunale. Ci sono difficoltà da parte dei comuni piccoli, in cui non ci sono né le risorse umane né quelle economiche, nel seguire tutti questi processi e le relative tempistiche. Lamenta il nuovo assetto istituzionale (unioni dei comuni, ecc.). Nelle mappe rileva che non si tiene conto delle opere realizzate sulla Dora Baltea in attuazione della B di progetto del PAI, che è stata attuata in gran parte (2 lotti su 3), attraverso una convenzione con AIPO; in tal senso l'area industriale retrostante alla B di progetto dovrebbe avere una classe di rischio inferiore alla R4 riportata sulle mappe. Richiede infine se il piano di protezione civile deve essere aggiornato di conseguenza.

Impedovo. Nel territorio di Carema non si rilevano discrepanze. Specifica che dove c'è la B di progetto, una volta conclusa l'opera e terminata la procedura ai sensi dell'art. 28, si modificheranno le mappe di pericolosità e di conseguenza la classe di rischio. Infatti, in altre situazioni, laddove le B di progetto sono state realizzate le mappe riportano la situazione aggiornata.

Merli. Se non vi sono discrepanze rispetto al proprio PRG non si deve fare nessun adempimento, a meno di verificare il piano di protezione civile. Ricorda che i cittadini devono essere al corrente della loro situazione rispetto al rischio idraulico.

Comune di Domodossola, tecnico comunale. Adeguare il piano di protezione civile laddove sono rilevate discrepanze tra le mappe di pericolosità e il PRG è problematico.

Gaido. Propone un incontro specifico per valutare tutte le problematiche nel dettaglio. Le mappe derivano dai PRG, quindi anche per il piano di protezione civile ci si basa su quanto ivi contenuto.

Comune di Masera, tecnico comunale. Sono state presentate osservazioni in tutte le fasi, L'amministrazione comunale ha ritenuto di fare un atto deliberativo per chiedere che fossero fatti salvi i contenuti del quadro del dissesto allegato al PRG adeguato al PAI; tale problematica è stata chiarita durante questa Conferenza. Il piano di protezione civile era stato avviato subito dopo l'approvazione del PRG adeguato PAI, quindi vuole sapere se è necessario modificarlo alla luce della mappe laddove vi sono delle discrepanze.

Gaido. Per quanto riguarda il reticolo secondario, ribadisce che prevale il quadro dei dissesti contenuto nei PRG adeguati PAI e di conseguenza il piano di protezione civile, qualora redatto su quella base dati.

Giunta. La nota di chiarimento inviata a tutti i Comuni nello scorso maggio dalla nostra Direzione esplicita esattamente questi concetti sia con riferimento ai piani urbanistici che alla pianificazione di emergenza e riguarda sostanzialmente la fase di transitorio attuale.

Comune di Feletto, tecnico consulente. Chiede se sono stabiliti dei tempi per l'adeguamento dei PRG al PGRA laddove vi sono incongruenze da recepire.

Impedovo. Non ci sono tempi definiti; ricorda che al contrario, benchè il PAI li avesse, non sono stati rispettati da tutti i comuni. Sottolinea, comunque, il linea generale, che pur in assenza di tempistiche definite, è importante che si inneschi un processo di presa di coscienza della problematica legata al rischio idraulico e idrogeologico e che si attivi o si continui un percorso di verifica, di conoscenza, di informazione alla popolazione e quant'altro utile al perseguimento dell'obiettivo di tutela degli elementi esposti al rischio, attraverso la redazione di adeguati strumenti o atti.

Comune di Faule, tecnico comunale. Premesso che il PRG è adeguato al PAI dal 2012, viene posto il problema delle incongruenze sul reticolo principale, nella fattispecie sul torrente Varaita, dove un'area edificabile (di nuovo impianto) prevista dal PRG ed esterna alle fasce fluviali, adesso rientra nello scenario M.

Gaido. I nuovi scenari derivano da studi bidimensionali condotti da AIPO nel 2013 sul Varaita; sulla base di questi studi si sta predisponendo una variante alle fasce fluviali. Per queste aree è necessario verificare la coerenza tra gli interventi edilizi da realizzare e il nuovo scenario di pericolosità posto dalle mappe, così come già specificato sia dalla nota della Direzione che durante questa Conferenza. Nella fattispecie la verifica può essere dettagliata in quanto lo studio fornisce anche i livelli e le velocità.

Dott. Michelis, consulente del comune di Faule. Era stata fatta una modifica delle fasce del PAI ai sensi dell'art. 27 con il PRG. Oggi le mappe riportano, in quegli ambiti, scenari di pericolosità M, che non trovano corrispondenza neanche nello studio bidimensionale dell'AIPO. Il Comune vorrebbe sapere come comportarsi in quanto i nuovi studi confermano quanto era già stato fatto con il PRG.

Impedovo. Ricorda a tutti i comuni che, in linea generale, sono obbligati, da diverse DGR, ad inviare alla Regione gli *shape* file degli elaborati geologici contenuti nel PRG una volta che questo sia approvato. Infatti, la maggior parte dell'attività della mappatura della Direttiva alluvioni è stata volta a informatizzare gli elaborati contenenti il quadro del dissesto di tutti i PRG approvati adeguati al PAI, condotta in *primis* dagli uffici regionali, con l'ausilio di studenti tirocinanti del Politecnico o da personale pagato con progetti europei e in tempi molto ristretti. In assenza di risorse sarebbe meglio ottimizzare le risorse collaborando tra enti.

Dopo un'ulteriore osservazione del dott. Michelis sull'entrata in vigore delle norme e sulla loro ricaduta sulla strumentazione urbanistica vigente, viene specificato che la nota del maggio 2016 anticipa in parte il contenuto di quello che saranno le disposizioni che la Regione emanerà a seguito dell'approvazione delle norme medesime. Adesso si sta gestendo la fase transitoria.

Il dott. De Michelis riprende un argomento, già diverse volte affrontato con i tecnici regionali, sul fatto che, laddove nella nota della Direzione del maggio 2016 si fa riferimento alla possibilità di supportare le istanze per l'attuazione di interventi ricadenti negli scenari di pericolosità M e H con idonea "documentazione tecnica", non sia specificato in cosa consista tale documentazione; pertanto, a suo avviso, potrebbe accadere che alcuni professionisti presentino dichiarazioni firmate e timbrate, non adeguatamente motivate e supportate dalle necessarie valutazioni tecniche.

Il dibattito coinvolge tutti i presenti e viene sostanzialmente sostenuto che la Regione, con le diverse DGR emanate sull'argomento, ha dato indicazioni tecniche su come condurre gli approfondimenti e comunque il tema sarebbe da affrontare anche con gli ordini professionali in ordine alla deontologia dei professionisti.

Comune di Villastellone, tecnico comunale. Evidenzia delle differenze tra le mappe e il PRG adeguato al PAI approvato nel 2015. In fascia C del Po a Borgo Cornalese è prevista un'importante ristrutturazione con la creazione di numerose nuove unità immobiliari: adesso rimane nello scenario L.

Impedovo, Gaido. Attualmente il Borgo Cornalese è già in fascia C, quindi combacia perfettamente con gli scenari delle mappe del PGRA: si applicano le norme del PRG vigente.

Comune di Nizza Monferrato, tecnico comunale. Chiede chiarimenti per i casi in cui il comune è adeguato al PAI, con riferimento al reticolo principale. Segnala anche l'incongruenza cartografica nell'area dove è presente la cassa di laminazione sul rio Nizza.

Viene ribadita la risposta già fornita ad altri comuni. L'incongruenza era già stata rilevata dagli uffici e verrà sistemata sulle mappe nella prima fase di aggiornamento.

Comune di Domodossola, Assessore all'Urbanistica. Chiede che la deliberazione di Giunta comunale da loro presentata venga messa agli atti e chiede altresì chiarimenti sul prosieguo della procedura successivamente alla Conferenza odierna. In particolare, se verrà redatto un verbale, se questo sarà inviato ai comuni e se il parere verrà di nuovo condiviso con i comuni. Infine l'Assessore richiama la sua precedente osservazione in merito alla scarsa valenza giuridica della nota di chiarimenti inviata dalla Direzione per la gestione del periodo transitorio: in tal senso una delibera sarebbe stata più efficace.

Impedovo. Gli uffici redigeranno il verbale della Conferenza, che sarà allegato alla DGR che conterrà il parere della Regione sul Progetto di Variante. La DGR sarà pubblicata e inviata all'Autorità di bacino come contributo, insieme a quello di tutte le Regioni del bacino del Po, ai fini della redazione finale del testo normativo. Specifica che i comuni non verranno più chiamati per una fase di consultazione in quanto la Conferenza chiude, ai sensi di legge, il ciclo di partecipazione. Si specifica infine, che la scelta di inviare una nota di chiarimenti anziché una delibera, è legata alle tempistiche di redazione dell'una rispetto all'altra: la scelta è stata in favore di dare un contributo il più velocemente possibile ai comuni.

Comune di Racconigi, tecnico comunale. Sono state fatte delle osservazioni sulla cartografia per la maggior parte recepite ma persistono ancora alcune incongruenze già segnalate agli uffici. Inoltre segnala un'anomalia che riguarda il Centro cicogne che ricade in R4.

Gaido, Impedovo. L'aggiornamento delle mappe del rischio circa l'incongruenza rilevata è in corso. Per il Centro cicogne si farà una verifica.

Comune di Villastellone, tecnico comunale. Richiede la possibilità di prevedere una procedura semplificata per correggere/aggiornare le mappe man mano che vengono evidenziate delle discrepanze, anche a seguito di studi più aggiornati.

Impedovo. E' già stata rilevata dagli uffici la necessità di una procedura semplificata, sia per le motivazioni poste dal tecnico di Villastellone, sia a seguito di eventi alluvionali. In tal senso ci si racconterà con gli uffici regionali dell'urbanistica.

Dopo un'ultima sollecitazione rispetto alla procedura circa la condivisione con i comuni del testo normativo, si ribadisce quanto prevede la legge in merito e che le norme verranno ridiscusse tra le altre Regioni del bacino padano e l'Autorità di bacino. Si potrebbe eventualmente ipotizzare una presentazione della deliberazione ai comuni, valutando comunque le tempistiche richieste da tutto il processo.

La Conferenza Programmatica si chiude alle ore 13,00.

I Comuni di Verbania, Masera, Cavallermaggiore, Domodossola, Buttigliera Alta, depositano propri atti che si allegano al verbale.

Omissis 10 pagine relative ai fogli firma.

ESTRATTO DELLA PRESENTAZIONE IN CONFERENZA PROGRAMMATICA DEL 27 LUGLIO 2016 RELATIVO ALL'ANALISI REGIONALE DELLE OSSERVAZIONI RITENUTE "PERTINENTI"

I Comuni che hanno presentato osservazioni "pertinenti", raggruppate per temi simili, sono:

Savigliano (Cn), San Benigno C.se (To), Druento (To)
 Lusigliè (To), Feletto (To), Ozegna (To), Ciconio (To)
 Rivarolo C.se (To)
 Candiolo (To), Scarnafigi (Cn)
 Fossano (Cn)

| Numero osservazione | Proponente | Sintesi dell'osservazione | Esito analisi regionale |
|---------------------|--------------------------------|---|--|
| 8 | Comune di Savigliano | Anche in relazione ai contenuti delle mappe di pericolosità, "Per quanto riguarda gli aspetti normativi del PGRA attraverso l'applicazione dell'art. 58 del Titolo V del PAI, si ritiene debba essere evitata l'ulteriore stratificazione normativa e l'applicazione di restrizioni anche su previsioni non in condizioni di rischio, considerata la presenza di PRGC già dotato di disciplina urbanistico-edilizia volta a garantire adeguati livelli di sicurezza in relazione alle problematiche idrauliche" | L'osservazione è di carattere generale, in ogni caso, avendo il Comune adeguato il proprio PRG al PAI, vigono le norme dello SU. |
| 34 | Comune di San Benigno Canavese | Ritiene che valga la normativa urbanistica del PRGC vigente adeguato al PAI | L'osservazione è di carattere generale, in ogni caso, avendo il Comune adeguato il proprio PRG al PAI, vigono le norme dello SU. |
| 17 | Comune di Druento | Evidenzia eventuale contrasto tra le informazioni contenute nelle mappe del rischio del PGRA e relative conseguenti ricadute normative rispetto alle norme del PRGC vigente adeguato al PAI. | L'osservazione è di carattere generale, in ogni caso, avendo il Comune adeguato il proprio PRG al PAI, vigono le norme dello SU. |

| Numero osservazione | Proponente | Sintesi dell'osservazione | Esito analisi regionale |
|---------------------|--------------------|--|--|
| 11 | Comune di Lusigliè | <p>1. Inserire nuovo art. 62bis: Edifici e impianti produttivi in aree interessate da alluvioni <i>1. I proprietari di edifici qualunque ne sia la destinazione d'uso, o i soggetti gestori di impianti produttivi ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate ad alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, possono predisporre, qualora non già predisposti dagli enti territorialmente competenti, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti edifici o impianti.</i> <i>2. Gli stessi proprietari e soggetti gestori trasmettono la verifica agli enti territorialmente interessati dal Piano, affinché vengano recepiti nei propri strumenti urbanistici in sede di adeguamento richiesti dall'art. 58 c. 1.</i></p> <p>2. Art. 58, c.1 modificare come segue: Le Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo V, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 27, comma 2 delle presenti Norme, anche sulla base di studi idraulici e geomorfologici di dettaglio disponibili con valutazioni idrauliche approfondite in sede locale (...).</p> <p>3. Art. 58, c.2, integrare alla fine del comma, come segue: <i>Negli areali, interni alle fasce di pericolosità L, M, H per i quali è dimostrato un livello minore della pericolosità, sulla base di studi idraulici e geomorfologici di dettaglio con valutazioni idrauliche approfondite anche eseguiti in sede locale, a parità di tempo di ritorno dell'evento, in relazione alle velocità, ai tiranti idraulici delle aree allagate, nonché degli elementi topografici e geomorfologici alla scala locale, potranno essere definite disposizioni meno restrittive rispetto a quelle individuate alle precedenti lettere a), b) e c).</i> <i>Le Regioni, per le misure di cui al paragrafo precedente, possono avvalersi anche di studi condotti dai Comuni territorialmente interessati dalle Mappe del PGRA. Le misure definite secondo quanto specificato ai paragrafi precedenti si applicano anche in deroga alla perimetrazione vigente delle classi di pericolosità.</i></p> | <p>1. Non accoglibile: la possibilità di fare studi di approfondimento e trasmetterli alle autorità competenti è già ammessa.</p> <p>2. Non accoglibile: nelle procedure di varianti al PAI la Regione si confronta con i Comuni, i quali possono presentare eventuali approfondimenti disponibili sul proprio territorio.</p> <p>3. Non accoglibile: il tenore della richiesta è più adeguato ad essere inserito nelle disposizioni in capo alle Regioni, previsto dall'art. 58,c.1, anche per il diverso assetto in materia di pianificazione all'interno delle singole Regioni.</p> |

L'osservazione del Comune di Lusigliè è uguale a quella dei Comuni di Feletto, Ozegna, Ciconio

| Numero osservazione | Proponente | Sintesi dell'osservazione | Esito analisi regionale |
|---------------------|-----------------------------|--|--|
| 29 | Comune di Rivarolo Canavese | <p>1. Art. 58, c.1 modificare come segue: Le Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo V, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 27, comma 2 delle presenti Norme, anche sulla base di studi idraulici e geomorfologici di dettaglio disponibili con valutazioni idrauliche approfondite in sede locale (...).</p> <p>2. Art. 58, c.2, integrare alla fine del comma, come segue: <i>Negli areali, interni alle fasce di pericolosità L, M, H per i quali è dimostrato un livello minore della pericolosità, sulla base di studi idraulici e geomorfologici di dettaglio con valutazioni idrauliche approfondite anche eseguiti in sede locale, a parità di tempo di ritorno dell'evento, in relazione alle velocità, ai tranti idraulici delle aree allagate, nonché degli elementi topografici e geomorfologici alla scala locale, potranno essere definite disposizioni meno restrittive rispetto a quelle individuate alle precedenti lettere a), b) e c).</i> <i>Le Regioni, per le misure di cui al paragrafo precedente, possono avvalersi anche di studi condotti dai Comuni territorialmente interessati dalle Mappe del PGRA. Le misure definite secondo quanto specificato ai paragrafi precedenti si applicano anche in deroga alla perimetrazione vigente delle classi di pericolosità.</i></p> | <p>1. Non accoglibile: nelle procedure di varianti al PAI la Regione si confronta con i Comuni, i quali possono presentare eventuali approfondimenti disponibili sul proprio territorio.</p> <p>2. Non accoglibile: il tenore della richiesta è più adeguato ad essere inserito nelle disposizioni in capo alle Regioni, previsto dall'art. 58,c.1, anche per il diverso assetto in materia di pianificazione all'interno delle singole Regioni.</p> |

| Numero osservazione | Proponente | Sintesi dell'osservazione | Esito analisi regionale |
|---------------------|----------------------|---|---|
| 27 | Comune di Candiolo | <p>1. Art. 59: Inserire comma 1 bis "<i>Per effetto della natura di integrazione del quadro conoscitivo del PAI che caratterizza le mappe PGRA, l'attività di adeguamento di cui al comma precedente, volta ad adeguare gli strumenti urbanistici comunali al nuovo quadro conoscitivo definito dal PGRA, risulta efficace ed esaustiva anche ai fini della verifica di compatibilità al PAI dei medesimi strumenti urbanistici, ai sensi dei già richiamati articoli 18, 27 e 54 delle presenti norme di attuazione, qualora tale verifica non sia ancora stata effettuata alla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti norme di attuazione.</i>"</p> <p>2. Art. 64: Modificare il comma 1 inserendo, dopo le parole "gli Enti proprietari delle opere viarie", le seguenti parole "<i>riferibili alle tipologie A e B di cui all'art. 2 del D.lgs 30/04/1992 n.285 e smi (Codice della strada)</i>"</p> | <p>1. Accoglibile</p> <p>2. Non accoglibile: la norma è già presente all'art.19 delle NTA PAI. La norma fa riferimento anche a interventi non strutturali e tra questi ci sono anche misure di protezione civile, in capo al Sindaco.</p> |
| 58 | Comune di Scarnafigi | <p>1. Art. 59: Inserire comma 1 bis "<i>Per effetto della natura di integrazione del quadro conoscitivo del PAI che caratterizza le mappe PGRA, l'attività di adeguamento di cui al comma precedente, volta ad adeguare gli strumenti urbanistici comunali al nuovo quadro conoscitivo definito dal PGRA, risulta efficace ed esaustiva anche ai fini della verifica di compatibilità al PAI dei medesimi strumenti urbanistici, ai sensi dei già richiamati articoli 18, 27 e 54 delle presenti norme di attuazione, qualora tale verifica non sia ancora stata effettuata alla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti norme di attuazione.</i>"</p> <p>2. Art. 64: Modificare il comma 1 inserendo, dopo le parole "gli Enti proprietari delle opere viarie", le seguenti parole "<i>riferibili alle tipologie A e B di cui all'art. 2 del D.lgs 30/04/1992 n.285 e smi (Codice della strada)</i>"</p> | <p>1. Accoglibile</p> <p>2. Non accoglibile: la norma è già presente all'art.19 delle NTA PAI. La norma fa riferimento anche a interventi non strutturali e tra questi ci sono anche misure di protezione civile, in capo al Sindaco.</p> |

| Numero osservazione | Proponente | Sintesi dell'osservazione | Esito analisi regionale |
|---------------------|-------------------|--|---|
| 36 | Comune di Fossano | <p>1. In riferimento all'elaborato redatto dalla Regione Piemonte "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010" laddove in merito alle "aree in dissesto idraulico e idrogeologico" si riporta testualmente: "Sono inidonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco: - le aree comprese all'interno della fascia fluviale A e B, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento" si rileva che vi sono impianti fotovoltaici che ricadono tra le aree allagabili interessate da alluvione frequente (P3) e conseguentemente, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 58 che ne individua per il reticolo principale di pianura le limitazioni e le prescrizioni previste per la fascia A, risulterebbero in contrasto. Si ritiene pertanto opportuno definire nello specifico tali casistiche.</p> <p>2. Si ritiene che anche per le "Attività estrattive" allorquando il coordinamento in oggetto tra il PAI e il PGRA comporti differenti e maggiormente vincolanti prescrizioni, le variazioni di fascia su aree in cui siano presenti cave attualmente attive o comunque autorizzate che potrebbero ingenerare difficoltà operative, siano opportunamente e specificatamente normate attraverso una sorta di regolamentazione (norme di salvaguardia) a tutela dei principi generali, ma in deroga all'applicazione dei contenuti delle Norme PAI, esclusivamente sino all'esaurimento della cava stessa e al suo successivo e opportuno recupero ambientale.</p> | <p>1. Non accoglibile: sugli impianti fotovoltaici <u>esistenti</u> non vi sono ricadute dalla nuova disposizione normativa.</p> <p>2. Non accoglibile: sulle attività estrattive esistenti non vi sono ricadute dalla nuova disposizione normativa.</p> <p>In ogni caso, con riferimento ad entrambi i punti, si valuterà l'opportunità di inserire maggiori specificazioni o chiarimenti nelle disposizioni regionali, di cui all'art. 58, c.1.</p> |

ALLEGATO 2

OSSERVAZIONI PRESENTATE IN CONFERENZA PROGRAMMATICA TENUTASI IL 27 LUGLIO 2016 A TORINO

SUL PROGETTO DI VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI – TITOLO V
DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME
PO N. 5/2015 DEL 17 DICEMBRE 2015

Al termine della Conferenza Programmatica tenutasi il 27 luglio 2016 i Comuni di Verbania, Masera, Cavallermaggiore, Domodossola, Buttigliera Alta, hanno depositato i propri atti.

Cavallermaggiore: l'osservazione è ritenuta "non pertinente" in quanto è riferita alle mappe di pericolosità e rischio.

Verbania: l'osservazione è ritenuta "non pertinente" in quanto è riferita alle mappe di pericolosità e rischio.

Masera: l'osservazione è ritenuta "pertinente": Il Comune richiede di inserire nel testo normativo quanto già espresso nella nota prot. n. 22531 del 19 maggio 2016 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte al punto 2 e, in particolare, per quanto riguarda il reticolo secondario, quanto segue: "*qualora il comune abbia provveduto all'adeguamento del proprio PRG al PAI, valgono le norme di uso del suolo dettate dal PRG stesso*".

In tal senso la Regione ritiene che la specifica richiesta potrà essere inserite nell'atto regionale previsto dall'art. 58 della Variante e non nelle norme di attuazione, in quanto queste sono riferite a tutte le Regioni del bacino del Po che hanno normative e modalità diverse di attuazione del PAI a livello locale.

Buttigliera Alta: l'osservazione è ritenuta "non pertinente". Il Comune segnala che "*sul territorio comunale sono in itinere di progettazione la nuova fermata Fm3 lungo la SS 24 e la pista Guida sicura a ridosso della Dora Riparia, come ampiamente discusso in sede dell'Osservatorio Torino-Lione*".

Domodossola: l'osservazione è ritenuta "pertinente". Il Comune esprime "*parere CONTRARIO, ai sensi dell'art. 68 comma 4 del D.Lgs. 52/2006 e s.m.i, al progetto di Variante al PAI in adeguamento al PGRA*", rilevando incongruenze tra i contenuti delle mappe e il quadro del dissesto contenuto nel proprio PRG, che potrebbero causare criticità nell'applicazione delle norme.

In tal senso la Regione ritiene che le criticità siano risolvibili sia nelle fasi di aggiornamento delle mappe in termini cartografici, sia dall'applicazione della nota prot. n. 22531 del 19 maggio 2016 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica in termini normativi.

ALLEGATO 3

Contenuti della Nota prot. n. 22531 del 19 maggio 2016 emanata dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte **recante chiarimenti tecnici** di supporto, nel caso di presentazione di istanze che potessero incidere sull'utilizzo del territorio ricadente nelle aree di pericolosità individuate dalle mappe del PGRA, nelle more dell'approvazione definitiva della variante alle norme di attuazione

Con riferimento alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 17 dicembre 2015 relativa all'adozione del progetto di variante delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Titolo V - al fine della sua integrazione con il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), si intendono fornire alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni nelle more dell'approvazione definitiva dell'articolato normativo, nel caso di presentazione di istanze che vadano ad incidere sull'utilizzo del territorio ricadente nelle aree di pericolosità individuate dalle mappe del PGRA.

L'applicazione delle disposizioni indicate di seguito rappresentano un approccio cautelare finalizzato a prevenire e limitare l'aumento delle condizioni di rischio di *perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, distruzione di attività economiche.*

L'applicazione di tali disposizioni, anticipando la *ratio* che si seguirà nella redazione dell'atto previsto dall'art. 58, comma 1 delle norme in questione (*Le Regioni,....emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico.....*), è basata su criteri che distinguono il reticolo principale già interessato dalle fasce fluviali del PAI dal reticolo secondario (di pianura, collinare e montano), per il quale sono stati trattati gli ambiti di esondazione e gli ambiti di conoide, nonchè i comuni che hanno provveduto ad adeguare il proprio piano regolatore al PAI, ai sensi dell'art. 18 delle norme di attuazione del PAI medesimo, dai comuni che non vi hanno provveduto.

Si ritiene pertanto che, ferma restando la responsabilità degli enti locali nella valutazione della sussistenza delle condizioni sopra indicate, si possano seguire le seguenti indicazioni:

1. Per quanto riguarda il reticolo principale già interessato dalle fasce fluviali del PAI:
 - a. qualora vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali e gli ambiti di pericolosità individuati nelle mappe del PGRA, il comune continua ad applicare le disposizioni del Titolo II delle norme di attuazione del PAI nelle aree delimitate dalle fasce fluviali vigenti;
 - b. qualora non vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali e gli ambiti di pericolosità individuati nelle mappe del PGRA e laddove questi ultimi risultino più ampi rispetto alla corrispettiva fascia fluviale (area H > fascia A, area M > fascia B), se non vi sia già una norma derivante dal piano regolatore (adeguato al PAI) coerente con quella della Variante - Titolo V - in itinere, i permessi a costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità evidenziate nelle mappe del PGRA, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione tiene conto il comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo

da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali e il non aggravio delle condizioni di vulnerabilità e di rischio presenti e evidenziati dalle mappe del PGRA, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno.

2. Per quanto riguarda il reticolo secondario:

a. qualora il comune abbia provveduto all'adeguamento del proprio piano regolatore al PAI, valgono le norme di uso del suolo dettate dal piano regolatore stesso, tenendo conto della seguente decodifica riguardante il reticolo idrografico:

- aree Ee (pericolosità molto elevata) del PAI = aree H (scenario *frequente*) delle mappe di pericolosità del PGRA
- aree Eb (pericolosità elevata) del PAI = aree M (scenario *poco frequente*) delle mappe di pericolosità del PGRA
- aree Em (pericolosità media-moderata) del PAI = aree L (scenario *raro*) delle mappe di pericolosità del PGRA.

Per gli ambiti di conoide, tenuto conto che si sono presentate diverse problematiche legate, oltrechè all'eterogeneità dei dati, soprattutto al fatto che le caratteristiche dei processi dissestivi lungo i conoidi poco si prestano ad essere decodificati nelle aree di inondazione H, M, L come definite dalle mappe di pericolosità del PGRA senza ricorrere a delle semplificazioni, le classificazioni di pericolosità contenute negli elaborati dei PRG sono da considerarsi di maggior dettaglio e meglio caratterizzanti il tipo di processo e la sua potenziale pericolosità e, pertanto, prevalgono sui contenuti delle mappe di pericolosità stesse.

Tali problematiche, emerse nella fase di osservazioni del 2014, hanno portato a modificare le mappe secondo lo schema seguente, come già specificato nell'Allegato 3 alla DGR n. 8-2588 del 14/12/2015:

- per i comuni i cui elaborati tematici di PRG non contengono la classificazione di pericolosità definita sulla base della legenda regionale, le aree di inondazione delle mappe di pericolosità derivano dalle aree in dissesto del PAI, per cui è stata adottata la seguente decodifica:

Ca = H

Cp = M

Cn = L

- per i comuni i cui elaborati tematici di PRG sono stati redatti sulla base della classificazione di pericolosità definita dalla legenda regionale, la classificazione per le mappe di pericolosità della Direttiva Alluvioni è stata definita secondo la seguente decodifica:

CAe1 = H

CAe2 = M

CAb1 = H

CAb2 = M

CAm1 = M

CAm2 = M o L (a seconda se siano stati definiti in classe di pericolosità geomorfologica III o II nella "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" del PRG)

CS = L

Laddove permangano ancora delle discrepanze tra il quadro del dissesto del proprio piano regolatore approvato e la mappatura della pericolosità (versione 2015), si intende che si applichino comunque le norme del piano regolatore;

- b. qualora il comune, al fine di provvedere all'adeguamento del proprio piano regolatore al PAI, abbia effettuato gli studi di approfondimento sul proprio territorio sulla base delle disposizioni regionali (a partire dalla DGR n. 22-11830 del 28/07/2009) e ne abbia avuto la condivisione in linea tecnica dagli uffici regionali competenti, pur non avendo ancora attualmente terminato la procedura di approvazione della variante al PRG e fino alla sua approvazione, applica al quadro del dissesto individuato negli elaborati prodotti le limitazioni di cui all'art. 9, commi 5, 6, 6bis, 7, 8 e 9 del PAI secondo le decodifiche di cui alla precedente lett. a.
- c. qualora il comune non abbia il proprio piano regolatore adeguato al PAI, applica al quadro del dissesto individuato dalle mappe della pericolosità del PGRA lungo il reticolo idrografico secondario le limitazioni di cui all'art. 9 commi 5, 6 e 6bis del PAI secondo le decodifiche di cui alla precedente lett. a;

agli ambiti di conoide il comune applica le limitazioni di cui all'art. 9 commi 7, 8 e 9 del PAI, tenendo conto che per la classificazione di pericolosità delle mappe del PGRA le perimetrazioni utilizzate, derivanti da basi informative di ARPA Piemonte, sono state interpretate secondo lo schema seguente:

- | | |
|--|------------------|
| - Settore con canale attivo: | H |
| - Settore con evidenze di attività recente: | H |
| - Settore modellato da tributario e recettore: | H |
| - Conoide o settore di conoide: | M |
| - Settore terrazzato/reinciso dal tributario: | L |
| - Lembo di conoide relitto: | nessun dissesto |
| - Substrato affiorante: | nessun dissesto |
| - Settore di difficile interpretazione | nessun dissesto; |

ferme restando, comunque, fino all'approvazione della variante di adeguamento del proprio strumento urbanistico, anche le limitazioni di cui al suddetto art. 9 delle norme del PAI sul quadro del dissesto di cui all'Elaborato 2 del PAI ricadente sul proprio territorio comunale.

Si sottolinea infine che il PGRA agisce in un'ottica di efficace coordinamento, oltrechè con il PAI, anche con la Pianificazione di emergenza della Protezione civile, creando un sistema coordinato per la gestione di tutte le fasi del ciclo del rischio: previsione, prevenzione, protezione, gestione delle emergenze e ritorno alla normalità.

Pertanto, oltre a quanto sopra specificato, valutati i livelli di pericolosità e di rischio rappresentati nelle mappe per il proprio territorio, con specifico riferimento alla vulnerabilità della popolazione e dei beni esposti, si invitano i comuni a verificare ed eventualmente aggiornare il proprio piano di protezione civile, coerentemente con quanto previsto dall'art. 15, c. 3 ter della L. 225/1992 e s.m.i.

Le mappe della pericolosità e del rischio del PGRA, nonchè la Variante alle norme di attuazione - Titolo V, sono pubblicate sul sito regionale istituzionale al link: <http://www.regione.piemonte.it/difesa-suolo/cms/>.